

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 29 MARZO 2007

94^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

CALVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.

La seduta inizia alle ore 14,15.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(1119) ZANETTIN ed altri. - Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati

(Esame e rinvio)

Il presidente **CALVI** (*Ulivo*), relatore, osserva che l'iniziativa in titolo ripropone nella sostanza il testo approvato dalla Camera dei deputati a larga maggioranza nella scorsa legislatura, che tuttavia non fu approvato definitivamente. Si tratta di un impianto normativo apprezzabile, diretto a garantire l'imparzialità e l'indipendenza dei magistrati: infatti, la loro candidatura nelle circoscrizioni elettorali che insistono sul territorio in cui hanno esercitato le funzioni giurisdizionali potrebbe influenzare la scelta degli elettori, ma soprattutto è opportuno impedire che una volta candidato o eletto il magistrato riassuma il suo ufficio in una condizione che ne metterebbe oggettivamente in dubbio la necessaria condizione di imparzialità. Illustra quindi gli articoli del disegno di legge. L'articolo 1 modifica il testo unico per l'elezione della Camera dei deputati stabilendo che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non sono eleggibili nelle circoscrizioni ubicate in tutto o in parte nel distretto o nella circoscrizione ove ha sede l'ufficio giudiziario di assegnazione, o nel quale abbiano esercitato le funzioni nei due anni antecedenti la data dell'accettazione della candidatura. In ogni caso non sono eleggibili i magistrati che non si trovino in aspettativa da almeno sei mesi in caso di scadenza naturale della legislatura ovvero all'atto dell'accettazione della candidatura in caso di scioglimento anticipato o di elezioni suppletive. Si precisa che i magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico, senza possibilità di cumulo con le indennità percepite in ragione della carica.

L'articolo 2 stabilisce che i magistrati candidati e non eletti sono ricollocati nel ruolo di provenienza ma nei cinque anni successivi alle elezioni non possono esercitare le funzioni nei territori in cui si sono candidati. Inoltre, per un periodo di due anni, non possono assumere incarichi direttivi o semidirettivi.

I magistrati eletti, una volta cessato il mandato parlamentare, se provenienti dalla funzione giudicante vi sono ricollocati con il vincolo di esercitare le funzioni collegiali per un periodo pari a cinque anni. A tale proposito, il relatore ritiene preferibile escludere la possibilità di rientro nel ruolo, poiché la carica politica conferisce una connotazione di parte alla persona indebolendo i requisiti di terzietà e di imparzialità: semmai, come fu prospettato nella scorsa legislatura, il magistrato potrebbe essere assegnato all'Avvocatura dello Stato. Inoltre, egli ritiene eccessivamente severe le norme che impediscono l'accesso agli incarichi direttivi o semidirettivi e l'esercizio di funzioni non collegiali per un periodo particolarmente lungo.

L'articolo 3 introduce norme analoghe per l'ipotesi di partecipazione di magistrati quali candidati alle elezioni amministrative, mentre l'articolo 4 prevede l'incompatibilità dei magistrati per le cariche di assessore comunale o provinciale nei territori in cui esercitino la giurisdizione e in quelli

in cui l'abbiano esercitata nei quattro anni antecedenti all'accettazione della nomina. Gli articoli successivi (articoli 5-7) introducono preclusioni simili per le cariche di Presidente, componente della Giunta e consigliere regionale, quali principi fondamentali per la legislazione regionale nonché per la carica di membro del Parlamento europeo e per la carica di membro del Governo, mentre con l'articolo 8 si prevedono limitazioni nello stesso senso per i magistrati onorari. Infine, l'articolo 9 reca disposizioni transitorie per i magistrati che alla data di entrata in vigore della legge rivestano cariche parlamentari o di Governo.

Il senatore **ZANETTIN** (FI), primo firmatario del disegno di legge in titolo, esprime apprezzamento per l'approfondita relazione appena svolta. Sottolinea a sua volta che la proposta riprende il testo approvato dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura al fine di predisporre una base condivisa tra le forze politiche, che naturalmente è aperta a ogni modifica utile. Per quanto riguarda la ricollocazione in ruolo dei magistrati, ritiene più opportuno escludere la possibilità di riassumere le funzioni, per evitare che si indebolisca la presunzione di imparzialità dei magistrati. A tal fine, a suo avviso si potrebbe riproporre la collocazione del magistrato nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato.

Il senatore **PALMA** (FI) condivide le riflessioni del relatore, in particolare l'opportunità di una collocazione del magistrato già candidato nei ruoli dell'Avvocatura. Ricorda che il testo approvato dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura trovò largo consenso non solo tra le forze politiche, ma anche presso il Consiglio superiore della magistratura e da parte dell'Associazione nazionale dei magistrati.

Sottolinea che si tratta non solo di garantire i requisiti di imparzialità e di indipendenza sanciti dalla Costituzione, ma anche di tutelare il prestigio dell'ordine giudiziario, messo in discussione dalla condotta di alcuni magistrati che hanno utilizzato le proprie funzioni a scopo politico.

Quanto alle perplessità manifestate dal relatore sulle limitazioni per l'accesso agli incarichi direttivi e semidirettivi, ritiene che la *ratio* della norma discenda dalla particolare composizione dell'organo di autogoverno dei magistrati, in cui prevalgono i membri laici di nomina politica; una composizione che influenza oggettivamente le decisioni sugli incarichi direttivi da parte del Consiglio superiore della magistratura.

Il sottosegretario **SCOTTI** a nome del Governo apprezza il contenuto del disegno di legge, volto a impedire ogni condizionamento derivante dalla presunta "appartenenza" politica dei magistrati.

Si sofferma quindi su alcune disposizioni. Con riferimento all'articolo 8-*bis* introdotto al testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, di cui all'articolo 2 del disegno di legge, in cui si fa riferimento al "ruolo di provenienza", ritiene che sarebbe più corretta la formula "sono ricollocati in ruolo". Inoltre, non condivide il divieto di assumere incarichi direttivi e semidirettivi per due anni, ancorché in un distretto diverso da quello in cui il magistrato si è candidato: il divieto, a suo avviso, sarebbe irragionevolmente punitivo e in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione. Per quanto riguarda il successivo articolo 8-*ter* sarebbe più coerente sistematicamente contenere in tre anni l'obbligo di esercizio delle funzioni collegiali.

Osserva poi che potrebbe determinarsi una sperequazione nel trattamento economico qualora il magistrato eletto opti per la corresponsione della sola "indennità di carica": infatti, se con tale espressione si esclude qualunque altro emolumento accessorio, la diversità di trattamento del magistrato rispetto agli altri parlamentari sarebbe evidente.

Considerazioni analoghe esprime in riferimento alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 9, sottolineando l'anomalia del trattamento pensionistico a carattere contributivo, diverso dall'ordinario sistema di quiescenza.

Il RELATORE ricorda i dubbi circa la legittimità costituzionale della soluzione che era stata individuata in sede di esame del provvedimento nella scorsa legislatura, a proposito dell'obbligo di ricollocamento in ruolo del magistrato presso l'Avvocatura dello Stato; dubbi di cui è opportuno tenere conto, ferma restando la totale autonomia e indipendenza del Parlamento nell'attività legislativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

LUNEDÌ 23 APRILE 2007

100^a Seduta

Presidenza del Presidente

BIANCO

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Chiti e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri D'Andrea.

La seduta inizia alle ore 15,15.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(1119) ZANETTIN ed altri. - Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il **PRESIDENTE** propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 14 di venerdì 11 maggio.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 2007

113^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BIANCO

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Linda Lanzillotta e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Colonnella e Naccarato e per l'interno Pajno.

La seduta inizia alle ore 15,10.

Omissis

(1119) ZANETTIN ed altri. - Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 aprile.

Si procede all'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.

Il senatore **ZANETTIN** (FI) illustra l'emendamento 2.2, in base al quale al termine del mandato parlamentare i magistrati non possono rientrare in magistratura e sono destinati nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato.

Inoltre, dà per illustrati i rimanenti emendamenti a sua firma e giudica inopportuno l'emendamento 6.4, soppressivo dell'articolo 6, che prevede l'estensione della normativa ai parlamentari europei.

Il **PRESIDENTE** avverte che l'emendamento 6.4 si intende illustrato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,00.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N° 1119

Art. 1

1.1

ZANETTIN

Al comma 1, capoverso "Art. 8", dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, non sono eleggibili i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che, nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura, non abbiano cessato di esercitare le funzioni loro conferite quali titolari degli uffici direttivi.

1-ter. Per cessazione delle funzioni si intende l'avvenuto collocamento a riposo o in aspettativa ovvero l'effettiva assunzione di funzioni diverse da quelle indicate al comma 2.»

1.2

ZANETTIN

Al comma 1, capoverso "Art. 8", nel comma 2, dopo le parole: "al comma 1", inserire le seguenti parole: ", al comma 1-bis e al comma 1-ter".

Art. 2

2.1

ZANETTIN

Al comma 1, capoverso "Art. 8-bis", nel comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "di provenienza" e le parole "esclusi quelli che prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale,".

Conseguentemente, dopo il primo periodo inserire il seguente: "I magistrati non eletti che, all'atto della candidatura, prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale sono ricollocati in ruolo nell'ufficio di provenienza anche in soprannumero da riassorbirsi alle successive vacanze."

2.2

ZANETTIN

Al comma 1, sostituire il capoverso "Art. 8-ter" con il seguente:

«Art. 8-ter. - 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti, una volta cessati dal mandato parlamentare, non possono rientrare in magistratura e sono destinati, anche in soprannumero, nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a regolamentare l'ingresso dei magistrati indicati al comma 6 nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato e la ricostruzione delle rispettive carriere.».

2.3

ZANETTIN

Al comma 2, sostituire il capoverso "Art. 5-bis" con il seguente:

«Art. 5-bis. - 1. Ai fini del ricollocamento in ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari candidati alla carica di senatore e non eletti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.»

Art. 3

3.1

ZANETTIN

Al comma 2, capoverso "Art. 60-bis", dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, non sono eleggibili i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che, nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura, non abbiano cessato di esercitare le funzioni loro conferite quali titolari degli uffici direttivi.

1-ter. Per cessazione delle funzioni si intende l'avvenuto collocamento a riposo o in aspettativa ovvero l'effettiva assunzione di funzioni diverse da quelle indicate al comma 2.»

3.2

ZANETTIN

Al comma 2, capoverso "Art. 60-bis", nel comma 2, dopo le parole: "al comma 1" inserire le seguenti parole: ", al comma 1-bis e al comma 1-ter".

3.3

ZANETTIN

Al comma 3, capoverso "Art. 60-ter", nel comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "di provenienza" e le parole: "esclusi quelli che prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale,".

Conseguentemente, dopo il primo periodo inserire il seguente: "I magistrati che, all'atto della candidatura, prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale sono ricollocati in ruolo nell'ufficio di provenienza anche in soprannumero da riassorbirsi alle successive vacanze."

Art. 4

4.1

ZANETTIN

Al comma 1, capoverso "Art. 66-bis", nel comma 3, dopo le parole: "al comma 2" inserire le seguenti: ", ad eccezione di quelle di cui all'ultima parte,".

4.2

ZANETTIN

Al comma 1, capoverso "Art. 66-bis", nel comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: "di provenienza" e, nel secondo periodo, le parole "esclusi quelli che prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale,".

Conseguentemente, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "I magistrati che, all'atto dell'accettazione della nomina, prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale sono ricollocati in ruolo nell'ufficio di provenienza anche in soprannumero da riassorbirsi alle successive vacanze."

Art. 6

6.4

GRASSI, DI LELLO FINUOLI

Sopprimere l'articolo.

6.1

ZANETTIN

Al comma 1, capoverso "Art. 4-bis", dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, non sono eleggibili i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che, nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura, non abbiano cessato di esercitare le funzioni loro conferite quali titolari degli uffici direttivi.

1-ter. Per cessazione delle funzioni si intende l'avvenuto collocamento a riposo o in aspettativa ovvero l'effettiva assunzione di funzioni diverse da quelle indicate al comma 2.»

6.2

ZANETTIN

Al comma 1, capoverso "Art. 4-bis", nel comma 2, sopprimere le parole: "di provenienza" e le parole "esclusi quelli che prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale,".

Conseguentemente, dopo il primo periodo inserire il seguente: "I magistrati che, all'atto del collocamento in aspettativa, prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale sono ricollocati in ruolo nell'ufficio di provenienza anche in soprannumero da riassorbirsi alle successive vacanze."

6.3

ZANETTIN

Al comma 1, capoverso "Art. 4-bis", sostituire il comma 3 con il seguente: "I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti, una volta cessati dal mandato parlamentare, non possono rientrare in magistratura e sono destinati, anche in soprannumero, nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a regolamentare l'ingresso dei magistrati nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato e la ricostruzione delle rispettive carriere.

Art. 7

7.1

ZANETTIN

Sostituire il comma 2 con il seguente: "2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nominati Ministri, Vice Ministri o Sottosegretari di Stato, una volta cessati dalla carica, non possono rientrare in magistratura e sono destinati, anche in soprannumero, nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a regolamentare l'ingresso dei magistrati nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato e la ricostruzione delle rispettive carriere."

Art. 8

8.3

ZANETTIN

Al comma 2, sostituire le parole da: "non possono esercitare" fino alla fine, con le parole: "non possono più assumere le funzioni di magistrato onorario".

8.2

ZANETTIN

Al comma 2, sostituire le parole: "per un periodo di due anni" con le seguenti: "per un periodo di dieci anni".

8.1

ZANETTIN

Al comma 2, sostituire le parole: "per un periodo di due anni" con le seguenti: "per un periodo di cinque anni".

Art. 9

9.1

ZANETTIN

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono membri di una delle due Camere ovvero ricoprono la carica di Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato, alla cessazione del mandato parlamentare o della carica di Governo, sono ricollocati in ruolo, con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo pari a cinque anni se provenienti dalle funzioni giudicanti. Ai fini del ricollocamento in ruolo si osservano le disposizioni di cui agli articoli 8-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, 5-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, 4-bis della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

1-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono membri di una delle due Camere ovvero ricoprono la carica di Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato, alla cessazione del mandato parlamentare o della carica di Governo, sono:

a) destinati, su loro richiesta, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di cessazione del mandato parlamentare o della carica di Governo, nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato;

b) collocati a riposo, su loro richiesta, da presentarsi non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di cessazione del mandato parlamentare o della carica di Governo, con possibilità di riscatto, mediante la contribuzione figurativa prevista dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, fino ad un massimo di cinque anni di servizio, in aggiunta ai periodi già eventualmente riscattati, e salvo, in ogni caso, il limite di trentacinque anni di contribuzione previsto al fine del trattamento pensionistico di anzianità.